



Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n° 66 del 15.6.1992

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

P R E M E S S E

La Legge Regionale n° 33/88 "Piano Socio-Assistenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia " riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il migliore utilizzo delle risorse.

Il servizio di assistenza economica va approntato secondo criteri che comportino un'obiettiva valutazione del bisogno ed una unificazione degli interventi rivolti e mirati non più a categorie di utenti ma alla famiglia quale risorsa sociale ed unità di riferimento dei Servizi.

Art. 1 - I DESTINATARI

I destinatari delle prestazioni previste sono:

- a) le persone o i nuclei residenti nei Comuni dell'ambito o ivi domiciliati da almeno due anni senza interruzioni (normativa domicilio di soccorso);
- b) le persone che non abbiano parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti ovvero non siano in grado di corrisponderli;
- c) le persone o i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche che non consentano di soddisfare i bisogni fondamentali di vita in ordine fisico (la patologia dev'essere documentata), sociale e psicologico.

In particolare, per ^{una} necessità di comprensione e di schematizzazione oltre che per i riferimenti legislativi vigenti, si prende in considerazione l'utenza per classi d'età e relative problematiche.

./.

1) ETA' EVOLUTIVA

- a) soggetti appartenenti a nuclei familiari problematici (esposti all'abbandono o semi-abbandono, nuclei disgregati);
- b) soggetti nei confronti dei quali è stato emesso un decreto da parte del Tribunale dei Minorenni (allontanamento dalla famiglia, sospensione e decadenza della potestà genitoriale);
- c) soggetti appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno economico ossia al di sotto del Minimo Vitale;
- d) minori e giovani con problemi di devianza (delinquenza giovanile);
- e) soggetti bisognosi di figure sostitutive per assenza prolungata o temporanea del genitore;
- f) soggetti bisognosi di sostegno educativo e parascolastico;
- g) soggetti che devono usufruire di Servizi per il tempo libero;
- h) minori orfani (ex ENAOLI).

2) ETA' ADULTA

- a) nuclei con membri temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito minimo (coniuge separato ed impossibilitato a lavorare, vedova in attesa di pensione, il nucleo familiare di detenuti senza reddito, ex-carcerati sprovvisti di lavoro, rimpatriati);
- b) nuclei con membri aventi problemi di disadattamento sociale sprovvisti di reddito o con reddito minimo (alcolisti, tossicodipendenti);
- c) nuclei con membri aventi problemi di handicap fisico, psichico o sensoriale;
- d) soggetti con problemi di malattia cronica invalidante, fisica e mentale;
- e) extracomunitari e persone residenti nell'ambito CEE, in base alla normativa vigente.

3) TERZA ETA'

- a) anziani con reddito inferiore al Minimo Vitale;
- b) pensionati in attesa di liquidazione della pensione e che non dispongono di altri redditi;
- anziani non autosufficienti che necessitano dell'appoggio del servizio domiciliare e del ricovero in Istituto;
- d) anziani con problemi di alloggio valutabili dalla Commissione;
- e) anziani partecipanti ai soggiorni di vacanza e cura.

Art. 2 - FINALITA' DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Gli interventi proposti sono ispirati ai seguenti principi:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di concorrere alla risoluzione di situazioni di disagio economico, evitare l'istituzionalizzazione di minori, anziani, inabili, e prevenire l'emarginazione di persone e nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- b) offrire la possibilità al cittadino di avere nel proprio ambiente familiare e sociale quel sostegno e quelle prestazioni rese necessarie da bisogni che richiedano interventi sociali totalmente o parzialmente a carico dell'Ente (Assistenza domiciliare ed accesso ai servizi);
- c) stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia evitando di creare situazione di dipendenza dall'Assistenza Pubblica;
- d) promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni;
- e) richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno a intervenire nella corresponsione degli alimenti (Art. 433 del C.C.).

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

A seconda dei bisogni che tendono a soddisfare gli interventi si distinguono in:

a) CONTRIBUTI ORDINARI:

- sussidi continuativi ed integrazione del reddito familiare;
- sussidi temporanei.

b) CONTRIBUTI STRAORDINARI:

- contributi straordinari;
- contributi straordinari per indigenti di passaggio.

c) CONTRIBUTI PER ACCESSO AI SERVIZI.

d) PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE.

CONTRIBUTI ORDINARI (a)

- sussidi continuativi: con tale tipo di sussidio sono assistibili le persone che per età o inabilità permanente sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali.

Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione di insufficienza di reddito stabilizzata, hanno durata valutabile di volta in volta e saranno rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste. Sono erogabili a nuclei che tengono presso di sé disabili con problemi di non autosufficienza, evitandone l'istituzionalizzazione (art. 17 L.R. n°35/81).

- orfani ex-ENAOLI: si richiamano gli artt. 2 e 12 della L.R. n°70 del 22.12.1980 e le direttive impartite in materia dalla Giunta Regionale.

- sussidi temporanei: sono assistibili con sussidi temporanei ordinari le persone o i nuclei familiari, valutabili di volta in volta, sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto privi di lavoro, rimpatriati, oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzio-

nalizzazione (es. ex-carcerati, tossicodipendenti).

CONTRIBUTI STRAORDINARI (b)

Sono assistibili con contributi straordinari una-tantum le persone o i nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale contingente.

Questi contributi vengono erogati per:

- spese relative al riscaldamento;
- spese inerenti la manutenzione straordinaria di alloggi;
- interventi relativi a spese per cure sanitarie non sostenute dall'U. S.L.;
- spese per traslocchi, sfratti, etc.;
- contributi per spese scolastiche, culturali, di tempo libero per nuclei disagiati con presenza di minori, adolescenti.
- Contributi straordinari per indigenti di passaggio: il contributo è direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo di residenza dell'interessato.

CONTRIBUTI PER ACCESSO AI SERVIZI (c)

Riguardano essenzialmente:

- ricoveri di minori o persone inabili, anziani, in Casa di Riposo o in altre strutture (es. gruppi-famiglia), inseriti in asilo nido, scuola materna, doposcuola, servizi di tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico-sociale ed economico;
- fruizione di servizi sociali quali mensa e servizio domiciliare tendenti a risolvere condizioni di non-autosufficienza delle persone;
- partecipazione ai soggiorni climatici per anziani ed inabili.

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE (d)

Riguarda essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento relativo all'alloggio, salute, vitto, viaggio, accoglimento in struttura.

Art. 4 - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ED ENTITA' DEGLI INTERVENTI

- PRESTAZIONI ECONOMICHE ORDINARIE: l'entità delle prestazioni ordinarie continuative è determinata in misura tale da integrare il reddito percepito (detratto l'importo totale dell'affitto ed aggiunta la quota forfettaria per spese di riscaldamento, Enel, Sip. Rispetto alla Sip fino ad un massimo di L.40.000.).
- PRESTAZIONI ECONOMICHE STRAORDINARIE: sono erogati qualora il reddito del richiedente o del nucleo familiare non superi l'importo risultante dalla somma data dalla spesa straordinaria da affrontare più l'importo corrispondente al Minimo Vitale.
L'entità del contributo dovrà essere tale da garantire la copertura del Minimo Vitale.
- ACCESSO AI SERVIZI: la compartecipazione del ricoverando e dei familiari deve coprire tendenzialmente l'intero ammontare della retta di ricovero ed il Comune interviene solo qualora il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi e tutti i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, abbiano contribuito. (Casi particolari saranno valutati dalla Commissione).
- INSERIMENTO PRESSO I SERVIZI SOCIALI E STRUTTURE SCOLASTICHE: i contributi vengono erogati in aggiunta al Minimo Vitale trattandosi di spese aggiuntive alle normali esigenze di sussistenza.

Art. 5 - DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Il Minimo Vitale viene calcolato sui redditi accertati ossia gli introiti valutabili mensilmente da pensione, rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni vitalizi e rendite a qualunque titolo percepite, l'indennità o l'assegno di accompagnamento, da lavoro dipendente, autonomo, da redditi patrimoniali di qualsiasi specie (esclusa la proprietà dell'alloggio di abitazione), i contributi derivanti dagli obbligati agli alimenti, nonché tutti i contributi percepiti a titolo assistenziale.

Il reddito preso in considerazione per l'applicazione del parametro del Minimo Vitale è il seguente:

- del solo richiedente se vive solo o in famiglia, ma questa non sia a suo carico;
- di tutti i componenti il nucleo familiare se l'utente è minore o la famiglia è a carico dell'assistito. Si intendono a carico: i figli minorenni, i congiunti che non possono momentaneamente accedere, per cause indipendenti dalla loro volontà, al lavoro.

Per gli anziani e/o inabili conviventi con figli ed altri, il contributo viene calcolato in base al reddito del solo pensionato poichè i conviventi sono considerati come tenuti agli alimenti.

A) CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

- le prestazioni devono essere erogate in denaro.
- Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali, si possono trovare altre forme di erogazione (buoni alimentari).

B) RICHIESTA DI PRESTAZIONI

Per accedere alle prestazioni previste dal presente regolamento, ivi comprese le richieste di ammissione alle strutture residenziali (Case di Riposo, Istituti, ecc.), le persone devono presentare domanda su appositi moduli e sottoscriverla presso la sede del Servizio Sociale di Base del Comune la quale poi verrà protocollata.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi;
- fotocopia del libretto di pensione;
- Fotocopia delle bollette di affitto, riscaldamento, luce, telefono;
- certificazione medica per la richiesta di ammissione alle strutture residenziali;

- ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.

Sarà comunque compito dell'Assistente Sociale ricevente verificare l'esistenza o meno dei requisiti necessari della domanda affinché questa venga sottoposta all'analisi della 3^a Commissione Consiliare. Ciò al fine di snellire ed accelerare il procedimento burocratico.

Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica.

C) ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico-sociale della situazione viene fatta dal Servizio Sociale di Base del Comune che redige una relazione informativo-programmatica con relative proposte di intervento. Per quanto riguarda la richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il Servizio Sociale di Base, deve provvedere con apposita relazione ed attestare l'impossibilità per l'interessato di usufruire dei servizi alternativi. Se la documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente o se comunque l'Ente lo ritiene necessario, può acquisire d'ufficio ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale del richiedente.

D) DISPOSIZIONI FINALI

Esperito l'esame della domanda, della documentazione e della relazione allegata, la decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato.

E) CALCOLO DEL MINIMO VITALE

la quota base per il calcolo del Minimo Vitale viene stabilita prendendo quale parametro di riferimento l'entità della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (731 contributi settimanali) riferita al mese di gennaio di ciascun anno, l'ammontare totale dell'importo dell'affitto e una quota forfettaria di L.1.000.000 annue relative alle spese di Enel e Sip e riscaldamento da aggiornare

in base agli aumenti tariffari e di canoni.

a) persona sola: 100% della quota base;

b) nucleo familiare:

primo componente	100% della quota base
secondo componente	120% della quota base
terzo componente	130% della quota base
quarto componente	130% della quota base
quinto componente	140% della quota base
oltre	140% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare, che in seguito a malattia o minorazione, siano così bisognosi di assistenza da non essere in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota non superiore al 50% della retta media di ricovero, per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ricoverato in Casa di Riposo protetta (art. 17 L.R. n°35/81).

ESEMPIO DI CALCOLO DI MINIMO VITALE

Per il 1992 la pensione minima INPS ammonta a L.563.000 perciò:

- persona sola: L.563.000 (quota base);
- nucleo familiare: 1° componente 100% q.b. L. 563.000
- 2° componente 120% q.b. L. 675.600
- 3°/4° componente 130% q.b. L.731.900
- 5° componente 140% q.b. L. 788.200

* * *



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

ORIGINALE

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
del 21-01-2002**

OGGETTO:

ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA
ECONOMICA. CALCOLO DEL MINIMO VITALE (M.V.) ANNO 2002.

L'anno **duemiladue** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle
ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito
avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

DEL PUP Riccardo	P
PIZZOL Oriano	P
DE BENEDET Dante	P
FANZUTTI Elisa	P
ONGARO MARIO	P
QUAS Elio	P
RAFFIN Stefano	P

con l'assistenza del Sig. **BLARASIN Giovanni** Segretario del Comune.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor **DEL
PUP Riccardo** nella sua qualità di **SINDACO**.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'assistenza economica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 15.06.1992;

Preso atto in particolare dell'art.5 punto e) concernente il calcolo del minimo vitale, che così recita: la quota base per il calcolo del minimo vitale viene stabilita prendendo quale parametro di riferimento l'entità della pensione minima Inps per i lavoratori dipendenti riferita al mese di gennaio di ciascun anno, l'ammontare totale dell'importo dell'affitto ed una quota forfettaria di L. 1.000.000 annue relative alle spese di energia elettrica, telefono e riscaldamento da aggiornare in base agli aumenti tariffari e di canoni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'8 gennaio 2001 la quale ha determinato l'importo del minimo vitale per tutto il 2001 sulla base della pensione minima Inps di L. 739.000 al 1° gennaio 2001 e della quota forfettaria annua determinata in L. 1.890.000;

Che detto punto e) dell'art. 5 dispone in dettaglio:

a) persona sola 100% della quota base

b) nucleo familiare: 1° componente 100% della quota base

2° componente 120% della quota base

3° componente 130% della quota base

4° componente 130% della quota base

5° componente 140% della quota base

oltre 140% della quota base

intendendosi che:

1 componente quota base

2 componenti 120% quota base

3 componenti quota base + 20% + 30% quota base

4 componenti quota base + 20% + 30% + 30% quota base

5 componenti quota base + 20% + 30% + 30% + 40% quota base

oltre per ogni componente in più il 40% della quota base;

Preso atto che dal 1° gennaio 2002 la pensione minima INPS è di euro 392,69 come da comunicazione avuta dall'Ente;

Ritenuto con la presente deliberazione di determinare il M.V. anno 2002 al fine di consentire di regolamentare l'assistenza economica;

Ritenuto in merito di adeguare la quota annua forfettaria del 2,7% pari all'aumento della pensione minima INPS e di farla corrispondere ad euro 1002,48 (euro 83,54 al mese);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi e per gli effetti del provvedimento del Sindaco del 02.10.1997;

A voti unanimi e palesi;

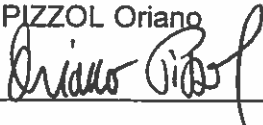
delibera

1. di prendere atto che dal 1° gennaio 2002 la pensione minima INPS è pari a euro 392,69 (euro trecentonovantadue e sessantanove centesimi);
2. di determinare in euro 1002,48 (euro 83,54 al mese) l'importo della quota forfettaria di cui all'art. 5 punto e) del vigente Regolamento comunale per l'assistenza economica;
3. di disporre pertanto, visti i precedenti punti 1) e 2), che dal 1° gennaio 2002 il M.V. (minimo vitale) di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'assistenza economica venga stabilito nei seguenti importi:

▪ Persona sola	Euro 476,23 + affitto
▪ Nucleo familiare con 2 componenti	Euro 571,48 + affitto
▪ Nucleo familiare con 3 componenti	Euro 714,35 + affitto
▪ Nucleo familiare con 4 componenti	Euro 857,22 + affitto
▪ Nucleo familiare con 5 componenti	Euro 1047,71 + affitto
▪ Ogni componente in più	Euro 190,49;
4. di riservarsi sin d'ora l'adeguamento dell'importo del MV di cui al precedente punto 3) qualora l'INPS, a seguito dell'approvazione della legge 28.12.2001 n.448 – articolo 38 (legge finanziaria per il 2002), modifichi il trattamento minimo delle pensioni;
5. di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 49/91.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente
DEL PUP Riccardo


L'Assessore Anziano
PIZZOL Oriano

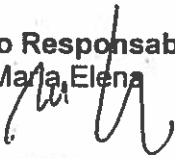

Il Segretario
BLARASIN Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 25-01-2002 al 09-02-2002

Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari.

Cordenons 25-01-2002


L'impiegato Responsabile
Zerio Maria Elena

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

Ai sensi della L.R. n.49/1991 e successive modifiche ed integrazioni attesto che la presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 21-01-2002.

- ☒ ai sensi dell'art.35 essendo dichiarata immediatamente esecutiva
- ☐ per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art. 29 come modificato art.24 L.R.23/97))
- ☐ ai sensi art. 30, 2° comma

Cordenons 25-01-2002


Il Segretario Comunale
Giovanni Blarasin



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Pordenone

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEL SERVIZIO GIOV, ADULTI, ANZIANI

Reg. Gen. n° **1 del 10-01-05** Impegno n° _____

OGGETTO: DETERMINAZIONE M.V.(MINIMO VITALE)ANNO 2005 DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale nr. 18 del 16.01.2004, con il quale è stato attribuito alla sig.ra Zerio Maria Elena l'incarico di Responsabile del Settore Affari Sociali e Servizi Scolastici per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004, il quale precisa comunque che l'incarico viene prorogato sino a formale disposizione contraria del Sindaco anche dopo il 31.12.2004;

Richiamato il Regolamento comunale per l'assistenza economica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15.06.1992;

Preso atto in particolare dell'art. 5 punto e) concernente il calcolo del minimo vitale, che così recita: la quota base per il calcolo del minimo vitale è stabilita prendendo quale parametro di riferimento l'entità del trattamento minimo Inps per i lavoratori dipendenti riferita al mese di gennaio di ciascun anno, l'ammontare totale dell'importo dell'affitto e una quota forfetaria di L. 1.000.000 annue relative alle spese di energia elettrica, telefono e riscaldamento da aggiornare in base agli aumenti tariffari e di canoni;

Vista la determinazione n. 14 del 13.01.2004 concernente il MV di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per l'assistenza economica decorrente dal 1° gennaio 2004, sulla base del trattamento minimo Inps di euro 412,18 al 1° gennaio 2004 e della quota forfetaria annua determinata in euro 1052,20;

Che detto punto e) dell'art. 5 dispone in dettaglio:

- a) persona sola 100% della quota base.
- b) nucleo familiare: 1° componente 100% della quota base.
 - 2° componente 120% della quota base.
 - 3° componente 130% della quota base.
 - 4° componente 130% della quota base.
 - 5° componente 140% della quota base.
 - Oltre 140% della quota base.

Intendendosi che:

1 componente quota base.
 2 componenti 120% quota base.
 3 componenti quota base + 20% + 30% quota base.
 4 componenti quota base + 20% + 30% + 30% quota
 base.
 5 componenti quota base + 20% + 30% + 30% + 40%
 quota base.
 Oltre per ogni componente in più il 40% della quota
 base;

Preso atto che dal 1° gennaio 2005 il trattamento minimo INPS è di euro 420,02 come da decreto 20 novembre 2004 (G.U. 289/10.12.2004);

Ritenuto con la presente deliberazione di determinare il M.V. anno 2005 al fine di consentire di disciplinare l'assistenza economica;

Ritenuto in merito di adeguare la quota annua forfetaria dell'1,90% pari all'aumento del trattamento minimo INPS e di farla corrispondere a euro 1072,20 (euro 89,35 al mese);

DETERMINA

1. Di prendere atto che dal 1° gennaio 2005 il trattamento minimo INPS è pari a euro 420,02;
2. Di determinare in euro 1072,20 (euro 89,35 al mese) l'importo della quota forfetaria di cui all'art. 5 punto e) del vigente Regolamento comunale per l'assistenza economica;
3. Di disporre pertanto, visti i precedenti punti 1) e 2), che dal 1° gennaio 2005 il M.V. (minimo vitale) di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'assistenza economica sia stabilito nei seguenti importi:

▪	Persona sola	Euro 509,37 + affitto
▪	Nucleo familiare con 2 componenti	Euro 611,24 + affitto
▪	Nucleo familiare con 3 componenti	Euro 764,05 + affitto
▪	Nucleo familiare con 4 componenti	Euro 916,86 + affitto
▪	Nucleo familiare con 5 componenti	Euro 1.120,60 + affitto
▪	Ogni componente in più	Euro 203,74

4. Di precisare che gli importi del mv così come determinati al precedente punto 3) del dispositivo saranno utilizzati fino all'entrata in vigore di una eventuale diversa normativa dell'assistenza economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZERIO Maria Elena